



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 17/03/2016

Numero 22

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 9 marzo 2016, n. U00070

Recepimento delle Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) - Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015 (Rep. Atti CSR n. 60) e approvazione disposizioni regionali attuative

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n. _____ del _____

OGGETTO: Recepimento delle Linee Guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) - Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015 (Rep. Atti CSR n. 60) e approvazione disposizioni regionali attuative

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

PRESO ATTO che in sede di Conferenza Unificata in data 25/03/2015 è stato sottoscritto l'Accordo in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) con l'obiettivo di garantire su tutto il territorio nazionale le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali, al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere degli animali impiegati;

CONSIDERATO che all'articolo 10 del suddetto Accordo si stabilisce che le *"Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dalla sua approvazione, a recepire il presente Accordo e le relative linee guida"*;

RITENUTO, pertanto, di dover recepire detto Accordo, allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO, inoltre, della necessità di disciplinare nel dettaglio e sul piano operativo alcuni punti dell'Accordo, al fine di garantire uniformità e qualità delle prestazioni erogate in materia di pet therapy, a salvaguardia dell'interesse dei pazienti e degli animali;

RITENUTO, pertanto, di dover prevedere disposizioni atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida;

TENUTO CONTO che suddetta formazione *"è erogata dal Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, dall'Istituto Superiore di Sanità e dagli Enti, pubblici o privati, accreditati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e"*

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Bolzano”, secondo quanto indicato nell’art 4 comma 2 dell’Accordo Stato Regioni;

RITENUTO che gli Enti, pubblici o privati, erogatori di formazione valida ai fini del presente Accordo in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), dovranno:

- essere accreditati come Provider ECM, di cui alla Determinazione n.6617 del 24 agosto 2011 e/o come Enti che erogano attività di formazione e di orientamento, accreditati ai sensi della Direttiva n. 968/2007 e successive modificazioni della Regione Lazio;
- garantire quali requisiti specifici la presenza di un Comitato Scientifico, un team di docenti ed un Piano Formativo, rispondenti alle funzioni ed ai criteri stabiliti dalle linee guida nazionali in materia di IAA;

RITENUTO pertanto di:

- istituire un Elenco regionale dei soggetti erogatori di formazione in materia di IAA, che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio;
- stabilire che i soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione al suddetto Elenco secondo modalità da stabilire con successivo provvedimento della Direzione Salute e Politiche Sociali;
- istituire un’apposita Commissione di valutazione, a titolo non oneroso, che avrà il compito di valutare le istanze di iscrizione all’elenco di cui sopra, stabilendo che i componenti saranno nominati con successivo provvedimento;

CONSIDERATO che per l’espletamento degli obblighi previsti in capo alla Regione riguardanti gli Interventi Assistiti con Animali risulta prioritario il censimento dei Centri specializzati, delle strutture pubbliche e private, delle figure professionali sanitarie e non, degli operatori che erogano IAA, attraverso l’attivazione di appositi elenchi;

TENUTO CONTO, così come definito nelle linee guida nazionali *punto 5. Strutture*, che *“Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), rispondono a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero”* e che:

- i **Centri specializzati** sono strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle ASL in conformità alla normativa vigente, per l'erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti dalle citate Linee Guida (*punto 5.1 CENTRI SPECIALIZZATI IN TAA/EAA*);

IL COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- “Gli IAA possono essere svolti anche presso **strutture non specializzate** di vario tipo e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, etc.), educativo (istituti scolastici, centri educativi, etc.), ricreativo (maneggi, etc.), aziende agricole etc. Le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competente” (punto 5.2. STRUTTURE NON SPECIALIZZATE CHE OSPITANO IAA);
- l'elenco delle suddette strutture, delle figure professionali e degli operatori, sia reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul proprio sito (cfr: art 7, punto d, Accordo Stato-Regioni del 25.03.2015);

RITENUTO, in riferimento a quanto sopraesposto, di istituire un Elenco regionale per IAA, a cui i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali dovranno iscriversi, secondo modalità da stabilire con successivo provvedimento della Direzione Salute e Politiche Sociali;

CONSIDERATO necessario procedere ad una ricognizione preliminare da parte delle ASL, delle strutture, dei professionisti/operatori di cui sopra che intendono presentare domanda di iscrizione all' Elenco per IAA, secondo modalità che saranno ampiamente divulgate attraverso il sito della Regione Lazio e delle ASL;

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento della Direzione Salute e Politiche Sociali le disposizioni atte a definire sul piano operativo gli ulteriori punti dell'Accordo da disciplinare;

CONSIDERATO che per quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rimanda agli articoli ed alle Linee Guida di cui all'Accordo del 25 marzo 2015;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al presente atto non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

all'unanimità

DECRETA

- di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25/03/2015 (Rep. Atti CSR n. 60) inerente le “Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)”, parte integrale e sostanziale del presente atto;

IL COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- di istituire un Elenco regionale per i soggetti erogatori di formazione in materia di IAA, che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio;
- stabilire che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui in premessa, possono presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco secondo modalità da stabilire con successivo provvedimento della Direzione Salute e Politiche Sociali;
- di istituire un'apposita Commissione di valutazione, a titolo non oneroso, che avrà il compito di valutare le domande di iscrizione all'Elenco di cui sopra, stabilendo che i componenti saranno nominati con successivo provvedimento;
- di istituire un Elenco per IAA regionale, a cui i Centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori professionali dovranno iscriversi, secondo modalità da stabilire con successivo provvedimento della Direzione Salute e Politiche Sociali;
- di procedere ad una ricognizione preliminare da parte delle ASL, delle strutture, dei professionisti/operatori di cui sopra che intendono presentare domanda di iscrizione all'Elenco per IAA regionale, secondo modalità che saranno ampiamente divulgate attraverso il sito della Regione Lazio e delle ASL;
- di rinviare a successivo provvedimento della Direzione Salute e Politiche Sociali le disposizioni atte a definire sul piano operativo gli ulteriori punti dell'Accordo da disciplinare;
- di stabilire che per quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rimanda agli articoli ed alle Linee Guida di cui all'Accordo del 25 marzo 2015.

Le disposizioni di cui al presente atto non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti